

C12491 - GUCCI LOGISTICA-SPRING/MOOD

Provvedimento n. 30323

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 ottobre 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (CE), n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Gucci Logistica S.p.A., pervenuta in data 16 settembre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Gucci Logistica S.p.A. (di seguito, Gucci Logistica) è una società parte della casa di moda italiana fondata nel 1921 da Guccio Gucci e si occupa delle fasi di prototipia, campionario e, più in generale, della gestione della intera *supply chain* di Gucci.

2. Gucci Logistica è soggetta al controllo del gruppo francese Kering che è, in ultima istanza, riconducibile alla famiglia Pinault.

3. Nel 2021 il gruppo Kering ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 17,6 miliardi di euro, di cui circa [2-3]* miliardi di euro per vendite nell'Unione europea e circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

4. Mood S.r.l. (di seguito, Mood o la Target) è una società attiva nel settore tessile, specializzata nel confezionamento di capi di abbigliamento in maglieria tagliata in *jersey*, per conto di *brand* di alta gamma. In particolare, Mood si occupa della progettazione e sviluppo di prototipi e campioni dei capi, effettua le prove di vestibilità, realizza stampe e ricami e svolge infine le attività di stiro e confezione.

5. Il capitale sociale di Mood è detenuto per il 100% da Spring S.r.l. (di seguito, Spring). Il capitale sociale di Spring è detenuto in modo paritario da due persone fisiche (di seguito, gli Attuali Soci Mood).

6. Nel 2021 Mood ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [31-100] milioni di euro, interamente realizzato nell'Unione europea, di cui circa [31-100] milioni di euro per vendite in Italia¹.

7. Nel 2021 gli Attuali Soci Mood hanno realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [31-100] milioni di euro, interamente realizzato nell'Unione Europea, di cui circa [31-100] milioni di euro per vendite in Italia².

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'Operazione consiste nell'acquisizione, da parte di Gucci Logistica, del 19% del capitale di Mood.

9. Gucci Logistica potrà inoltre nominare uno dei tre membri del consiglio di amministrazione (di seguito, CdA) di Mood (gli altri rimanendo gli Attuali Soci Mood). Il consigliere nominato da Gucci Logistica avrà diritto di veto sulle seguenti materie:

- contratti commerciali, in relazione alla sottoscrizione di tutti i contratti con nuovi clienti e di contratti con clienti esistenti che prevedano minimi garantiti;
- approvazione del *budget*, ove questo si discosti in misura superiore al 10% rispetto al piano industriale (di seguito, il Piano Industriale);
- investimenti che comportino un esborso superiore a 1 milione di euro.

10. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

11. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

12. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Si precisa che i dati di fatturato sono relativi a Spring, che possiede interamente la neocostituita Mood e che nel giugno 2022 le ha conferito l'intero ramo di azienda costituito dal complesso di beni, materiali e immateriali, organizzati al fine della produzione di capi di abbigliamento in tessuto jersey.]

² [Fatturato derivante dalla somma dei fatturati realizzati da Mood e dalle altre società controllate dagli Attuali Soci Mood.]

imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

13. In considerazione dell'attività della Target, l'operazione interessa il mercato della maglieria esterna maschile e femminile destinata ad essere utilizzata nella produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, di dimensione nazionale³.

14. Nel mercato italiano della maglieria esterna maschile e femminile, la Target detiene una quota inferiore al 5%, mentre il Gruppo acquirente non è attivo⁴. Le Parti rilevano inoltre che anche restringendo il campo di analisi alla sola produzione di capi in maglieria tagliata di *jersey* nel territorio italiano, la Target detiene una quota inferiore al 5%.

15. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

16. Si rileva infine che nel mercato a valle dei beni di lusso il Gruppo acquirente detiene una quota inferiore al 10% sia a livello mondiale che a livello nazionale.

17. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

³ [Cfr. Provvedimento AGCM n. 18804 del 21 agosto 2008, C9566 – OLIMPIAS/AERRE–S.C. ANTON INDUSTRIES.]

⁴ [Il gruppo Kering non svolge attività di produzione di maglieria per conto terzi. Alcune entità del gruppo effettuano lavorazioni, ma sempre e solo a favore di altre entità del gruppo Kering stesso.]